

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 23
SEDUTA DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRESORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO.

L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 15:00, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Assente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Assente

Consiglieri assegnati: n. 11,
Consiglieri presenti: n. 9,

Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,
Consiglieri assenti: n. 2.

Partecipa il Dott. Rossano Mancusi, Segretario del Comune, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRESORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO.

Il Sindaco Gabriella Allori passa la parola al Consigliere Comunale Jacqueline Braschi per illustrare l'argomento.

Il Consigliere Jacqueline Braschi spiega che, per quel che riguarda lo schema di Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni elbani, si va ad approvare la nuova Convenzione che tiene conto della recente normativa regionale (Legge della Regione Toscana n. 29 del 18 maggio 2018 che ha integrato il testo unico del sistema turistico regionale – Legge Regionale n. 86 del 20/12/2016).

In merito al Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba, vengono apportate alcune modifiche agli articoli n. 6 e 7 che legge.

Precisa che Capoliveri, avrà 30.000 euro in più.

Il Consigliere Andrea Ciumei chiede di dimostrare cosa in più fa Capoliveri con 30.000 euro in più. Chiede quanto ogni Comune riceva a titolo di imposta di sbarco e contributo di sbarco.

Il Consigliere Braschi elenca le quote di ogni Comune scritte in Convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Legge Finanziaria 2011 della Regione Toscana ha previsto di sopprimere le Agenzie per il Turismo obbligando le Province a procedere in tal senso entro la data ultima del 31 Dicembre 2011;
- L'Amministrazione Provinciale di Livorno ha deciso di procedere alla soppressione dell'Agenzia per il Turismo dell'Arcipelago Toscano con decorrenza dal 31 dicembre 2011;

Considerato che:

- appare opportuno e necessario evitare che con la chiusura dell'Agenzia per il Turismo venga a mancare, anche formalmente, un soggetto che interpreti le necessità di sintesi utili per una gestione unitaria del territorio sugli argomenti della promozione turistica;
- l'economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l'obiettivo di garantire visione comprensoriale ed omogenei processi di sviluppo;
- la gamma dei prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata ed omogenea per l'intera destinazione perseguendo l'obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba, sviluppare una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche nell'ottica di concorrere all'ottenimento del marchio europeo per la promozione delle Destinazioni Turistiche di Eccellenza, secondo quanto definito dall'azione n.11 della Comunicazione della Commissione UE COM (2010) 352/3;

Delibera N. 23 del 30/07/2020

Dato atto che i Comuni sopra richiamati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata ed in rete tra gli stessi un Servizio Locale per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per l'attività di progettazione e gestione dei progetti comunitari;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Capoliveri n. 63 del 29/11/2011 avente ad oggetto: "Approvazione Convenzione per la Gestione Associata tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, per la gestione delle funzioni in materia di turismo e per la costituzione di un servizio locale per la qualificazione del prodotto turistico e la predisposizione di azioni e di progettazioni ricadenti in programmi Europei";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 14/11/2011 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Convenzione per la Gestione Associata tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, per la gestione delle funzioni in materia di turismo e per la costituzione di un servizio locale per la qualificazione del prodotto turistico e la predisposizione di azioni e di progettazioni ricadenti in programmi Europei";

Preso atto:

della deliberazione di C.C. n. 4 del 30/01/2012 con la quale veniva approvato il nuovo testo della Convenzione in materia di turismo, con conferma di delega al Comune di Capoliveri per l'assunzione del ruolo di Ente Capofila;

della deliberazione di C.C. n. 15 del 27/6/2013 con la quale venivano apportate delle integrazioni alla Convenzione e, in particolare, veniva approvata l'integrazione dell'art. 3 – bis concernente l'imposta di sbarco;

Vista la convenzione del 16/02/2012- Rep. N. 738 - stipulata tra tutti i Comuni elbani per la gestione delle funzioni in materia di turismo e la costituzione di un "Servizio locale per la qualificazione del prodotto turistico e la predisposizione di azioni e di progettazione ricadenti in programmi Europei";

Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 4 del 30/1/2012 e n. 15 del 27/6/2013 legalmente esecutive, riguardanti la modifica della Convenzione Gestione Associata Turismo e Regolamento per l'applicazione dell'imposta di sbarco;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni nn. 5 del 23.02.2017 e 78 del 18.12.2017 con le quali veniva approvata la proroga, rispettivamente fino al 30.09.2017 e sino al 31.12.2019 della gestione associata del turismo di cui alla Convenzione rep. n. 738/2012 prendendo atto che il Comune di Capoliveri rimane delegato a riscuotere i proventi del contributo di sbarco quale ente capofila della GTA;

Richiamata la Legge 28/12/2015, n. 221 contenente "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Visto l'art. 33 della summenzionata legge che testualmente sancisce: "Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3 –bis dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Delibera N. 23 del 30/07/2020

Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di € 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola ...omissis...";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/6/2016 avente ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di sbarco. Approvazione Regolamento sull'imposta di sbarco" con la quale veniva istituita l'imposta di sbarco che deve essere corrisposta da ogni persona fisica che approdi all'Isola d'Elba per mezzo di Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea e, al contempo, veniva approvato il relativo regolamento;

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 30/04/2015 legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Preso atto delle modifiche apportate dal Comune di Capoliveri al "Regolamento sull'imposta di sbarco nell'Isola d'Elba", con la quale, prendendo atto delle modifiche apportate dal Comune capofila della gestione del tributo, veniva incrementata la tariffa ad € 1,50;

Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 2/2/2016 avente ad oggetto: "Preso atto del testo del Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba e conseguente approvazione" con la quale il Consiglio prendeva atto del testo del Regolamento del contributo di sbarco nell'Isola d'Elba, predisposto dal Comune di Capoliveri mediante l'adeguamento del vigente "Regolamento sull'imposta di sbarco nell'Isola d'Elba" approvando lo schema e determinando l'imposta di sbarco in € 1,50;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 22/3/2016 avente ad oggetto: "Revoca del Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba approvato, in adeguamento del Regolamento sull'imposta di sbarco dell'Isola d'Elba, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 2/2/2016. Approvazione nuovo testo" con la quale veniva revocato il Regolamento del Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba, mediante l'adeguamento del regolamento sull'imposta di sbarco nell'Isola d'Elba, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 2/2/2016 e si prendeva atto, approvandolo, del nuovo testo del Regolamento del contributo di sbarco nell'Isola d'Elba;

Accertato che il regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba è stato regolarmente approvato con delibera consiliare da tutti i comuni dell'Isola d'Elba;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sul contributo di sbarco "Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani";

Visto il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n°208, che recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Considerato che ai sensi della risoluzione n°2/DF del 22 marzo 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "nel caso in cui il comune avesse già applicato nel 2015 l'imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo contributo di sbarco, quest'ultimo non si applica per le parti difformi e ampliative rispetto a quanto precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco";

Delibera N. 23 del 30/07/2020

Vista la deliberazione n°69/2016/PAR del 26 maggio 2016 della sezione del controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti;

Vista la propria deliberazione n. 20 del 23.03.2017 con la quale:

a) si determinava per l'anno 2017 l'importo del contributo di sbarco come segue:

Dal 20/05/2017 al 20/09/2017 (alta stagione) € 2,50 per i bambini (soggetti al pagamento del biglietto) fino a 12 anni ed € 3,50 per tutti gli altri;

Dal 1/01/2017 al 24/05/2017 e dal 16/09/2017 al 31/12/2017 € 1,50;

b) si prendeva atto dell'applicazione del contributo di € 1,00 ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola d'Elba utilizzando i vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto a fini commerciali, dando mandato al Comune di Capoliveri, quale ente capofila della gestione associata, l'attivazione di ogni determinazione da assumersi in merito all'applicazione già con decorrenza dall'anno 2017;

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 23.11.2017 dal quale risulta che sono state confermate, per l'anno 2018 le tariffe del contributo di sbarco previste per l'anno 2017;

Dato atto che il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come successivamente modificato dall' art. 1, comma 42, lett. a) della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità anno 2017) e dall' art. 13, comma 4-bis, del D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017, ha mantenuto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 anche relativamente all'annualità 2017, eccezione fatta per la TARI e, a decorrere dal 2017, per il contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23/2011;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 2/2/2016 e la deliberazione n. 10 del 22/3/2016 con la quale si approvava il nuovo testo del "Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/3/2018 avente ad oggetto: "Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba. Conferma tariffe anno 2018" con la quale venivano confermate per l'anno 2018 le tariffe del contributo di sbarco determinate con la precedente deliberazione n. 20 del 23/3/2017, come qui di seguito indicate:

- Dal 20/05/2018 al 20/09/2018 (alta stagione): € 2,50 per i bambini (soggetti al pagamento del biglietto) fino a 12 anni ed € 3,50 per tutti gli altri;
- Dal 1/1/2018 al 19/5/2018 e dal 21/09/2018 al 31/12/2018 (bassa stagione): € 1,50;
- Dal 1/1/2018 al 31/12/2018: €1,00 per passeggeri che sbarcano sul territorio dell'Isola d'Elba utilizzando i vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persona a fini commerciali;

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci dell'8/3/2018 con il quale la Consulta dei Sindaci ha approvato la proposta di spostare all'ultimo giorno del mese successivo il termine per effettuare il versamento del gettito del contributo;

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 29/5/2018 con il quale la Consulta dei Sindaci ha approvato a maggioranza l'aumento del contributo di sbarco per i soggetti passivi che utilizzano le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea da € 3,50 ad € 5,00;

Delibera N. 23 del 30/07/2020

Visto il Verbale della Consulta dei Sindaci del 12/7/2018;

Visto il Verbale della Consulta dei Sindaci del 5/11/2018 dal quale si evince che la Consulta ha confermato a maggioranza l'aumento da € 3,50 ad € 5,00 del contributo di sbarco;

Visto il Verbale della Consulta dei Sindaci del 26/11/2018;

Visto il Verbale della Consulta dei Sindaci del 07/12/2018;

Visto il Verbale della Consulta dei Sindaci del 14/1/2019, recepita con delibera di Giunta Comunale del Comune di Capoliveri n. 449 del 12/3/2019;

Dato atto che la delibera sopra richiamata è stata trasmessa ai Comuni dell'Isola d'Elba per opportuna conoscenza, al fine di essere recepita mediante delibera consiliare;

Considerato che l'art. 3 del regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba prevede che ogni modifica dell'importo del contributo di sbarco deve essere deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni elbani;

Vista la nota pervenuta dal Comune di Rio in data 5/02/2019, prot. 1090/2019, con la quale il Sindaco del Comune di Rio ha comunicato che il Consiglio Comunale di Rio, nella seduta del 30 novembre 2018, con delibera n. 33 ha espresso la propria volontà in senso contrario all'aumento del contributo di sbarco, ritenendo che esso debba rimanere fissato nell'attuale ammontare;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019 avente ad oggetto: "Modifica dell'art. 7 (Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i Comuni Elbani) del vigente "Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba", con la quale veniva modificato l'art. 7 per quel che riguarda le date della rendicontazione del gettito;

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 11.07.2019;

Vista la nota PEC del Comune di Campo nell'Elba prot. 11311 del 12 luglio 2019, indirizzata alla Gestione Associata Turismo c/o il Comune di Capoliveri, avente ad oggetto: "Richiesta istituzione di uno speciale Fondo di Garanzia per i voli a partire dalla stagione estiva 2020", con richiesta di inserimento del punto all'ordine del giorno della riunione della Consulta dei Sindaci in materia di Turismo del giorno 23.07.2019;

Dato atto che con la nota sopra citata il Sindaco del Comune di Campo nell'Elba ha richiesto l'istituzione urgente di un apposito Fondo di Garanzia per incentivare i vettori, a partire dalla stagione estiva 2020, al ripristino di almeno quattro destinazioni internazionali a suo tempo proficuamente servite dai vettori InterSky e SkyWork che hanno cessato le loro attività rispettivamente nel 2015 e nel 2018;

Dato atto che detto fondo, secondo quanto asserito nella succitata nota dovrebbe essere di almeno € 800.000,00 con una stima di utilizzo di circa € 220.000,00 annui, comportando una stima prudenziale del ritorno per il territorio dell'investimento da un minimo di € 245.000,00 ad un massimo di € 737.000,00 annui, e che la fonte di finanziamento potrebbe derivare da un potenziale incremento del contributo di sbarco, parametrata al valore sopra indicato;

Considerato, inoltre, sempre secondo quanto contenuto nella nota sopra indicata, che per esigenze di programmazione per la stagione 2020 dei tour operator collegati ai flussi turistici

Delibera N. 23 del 30/07/2020

elbani, detto fondo dovrebbe essere creato il più rapidamente possibile e comunque entro e non oltre i primi di agosto, per consentire il tempo tecnico necessario al reperimento dei vettori per l'effettuazione dei voli, prima della pubblicazione dei cataloghi dei suddetti tour operator che di solito avviene entro settembre;

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 23.07.2019, con il quale è stata approvata all'unanimità l'istituzione di uno speciale Fondo di Garanzia per i voli a partire dalla stagione estiva 2020 con copertura finanziaria derivante dall'aumento dell'importo del contributo di sbarco da € 3,50 ad € 5,00;

Rilevato che ai sensi del verbale della Consulta dei Sindaci del 1.12.2016, recepito mediante delibera di G.C. del Comune di Capoliveri n. 71 del 28/03/2017 per il periodo di alta stagione si intende il periodo dal 25 maggio al 15 settembre;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 5/08/2019, avente per oggetto: "Destinazione di uno speciale fondo di garanzia per i voli aerei a partire dalla stagione estiva 2020 e contestuale aumento del contributo di sbarco. Determinazioni." con la quale veniva determinato l'importo del contributo di sbarco per l'anno 2020 come segue:

- Dal 25/05/2020 al 15/09/2020 (alta stagione) per i soggetti passivi che utilizzano le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea:
€ 2,50 per i bambini fino a 12 anni che sono soggetti al pagamento del biglietto;
€ 5,00 per tutti gli altri;
- Dal 1/01/2020 al 24/05/2020 e dal 16/09/2020 al 31/12/2020 (bassa stagione) per i soggetti passivi che utilizzano le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea: € 1,50 a persona, inclusi i bambini fino a 12 anni che sono soggetti al pagamento del biglietto ;
- Dal 1/01/2020 al 31/12/2020: per i soggetti passivi delle navi da crociera (previste nel piano crocieristico redatto dall'autorità portuale) e dei vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola (esclusi quelli di cui al punto 1): € 1,00 a persona inclusi i bambini fino a 12 anni che sono soggetti al pagamento del biglietto;"

Dato atto che le disposizioni della predetta deliberazione 32/2019 non sono state recepite da tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell'Isola d'Elba;

Visto il Verbale della Consulta dei sindaci del 19/11/2019;

Visto il Verbale della Consulta dei sindaci del 17/12/2019, dal quale si evince che l'importo relativo al contributo di sbarco per i soggetti passivi che utilizzano le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea è stato confermato per le linee Piombino-Cavo e Piombino – Rio Marina ad € 3,50, mentre è aumentato ad € 5,00 per la linea Piombino-Portoferraio;

Dato atto, altresì, in base al predetto verbale, che è da intendersi alta stagione il periodo dal 25 maggio al 5 settembre;

Vista la comunicazione trasmessa dal Comune di Capoliveri, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 149 del 9 gennaio 2020, con la quale veniva trasmessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Contributo di sbarco- Determinazioni", al fine del suo recepimento entro il 31 gennaio 2020 mediante deliberazione consiliare, da trasmettere al Comune di Capoliveri e all'Ufficio Gestione Associata Turismo;

Delibera N. 23 del 30/07/2020

Vista la comunicazione del Comune di Capoliveri del 16 gennaio 2020, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 420 del 16/1/2020, con la quale veniva trasmessa ai Comuni dell'Isola d'Elba la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Capoliveri n. 102 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione proroga Convenzione GAT", al fine del recepimento mediante delibera Consiliare di ciascun Comune;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2017 con la quale veniva prorogata la gestione associata del turismo fino al 31 dicembre 2019;

Vista la L.R.T. n. 86 del 20 dicembre 2016 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che all'art. 15, comma 1, la L.R. n. 86/2016 prevede che "Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione";

Dato atto che la Legge Regionale n. 24 del 18/05/2018 ha integrato il Testo Unico in materia di turismo, con la definizione degli Ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;

Dato atto che le Amministrazioni locali devono organizzarsi all'interno di questi nuovi ambiti territoriali per gestire in forma associata l'informazione e l'accoglienza turistica e definire insieme a Toscana Promozione Turistica le azioni di promozione;

Considerato che per dare operatività ai nuovi ambiti è necessario:
Stipulare apposita convenzione tra i Comuni per la gestione associata dell'accoglienza e dell'informazione turistica;
Stipulare specifica convenzione con Toscana Promozione Turistica per la promozione del territorio;
Costituire l'Osservatorio Turistico di Destinazione di Ambito;

Rilevato che sono stati predisposti dalla Regione Toscana i relativi schemi di convenzione;

Visti i Verbali della Consulta dei Sindaci del 5/11/2018, del 26/11/2018, del 7/12/2018 e del 14/01/2019, recepiti con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Capoliveri n. 49 del 12/3/2019;

Visti i Verbali della Consulta dei Sindaci dell'11/7/2019, del 23/7/2019 e del 27/9/2019, recepiti mediante deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Capoliveri n. 321 del 19/11/2019;

Visto il Verbale della Consulta dei Sindaci del 19/11/2019, in attesa di essere recepito mediante delibera di G.C.;

Visto il Verbale della Consulta dei Sindaci del 17/12/2019, in attesa di essere recepito dal Comune di Capoliveri mediante delibera di G.C., trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 10853 del 18/12/2019, con il quale si evince il rinnovo della Convenzione tra i Comuni per la Gestione dell'Ambito territoriale Elba con l'inserimento di modifiche relative alla nuova normativa regionale e con scadenza 31/12/2020 dando atto, per garantire l'operatività, che in attesa della sottoscrizione della nuova, rimane in regime di prorogatio la vecchia convenzione;

Delibera N. 23 del 30/07/2020

Considerato, altresì, che con lo stesso verbale si dà mandato al Comune Capofila di prorogare la convenzione in essere fino all'approvazione della nuova e, comunque, non oltre il 29/02/2020;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27/1/2020 con la quale:

- veniva approvata la proroga della gestione associata del turismo (GAT) di cui alla convenzione Rep. n. 738/2012 e successive determinazioni, per il tempo necessario alla predisposizione di tutti gli atti volti all'approvazione della nuova convenzione e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2020;
- si dava mandato agli uffici per il rinnovo della convenzione tra i Comuni per la gestione dell'ambito territoriale Omogeneo Elba, con l'inserimento di modifiche relative alla nuova normativa regionale e con scadenza 31/12/2020 dando atto, per garantire l'operatività, che in attesa della sottoscrizione della nuova convenzione rimane in regime di prorogatio la convenzione Rep. 738/2012;
- si prendeva atto che il Comune di Capoliveri, in regime di prorogatio, rimaneva delegato a riscuotere i proventi del contributo di sbarco come Ente capofila della GAT;

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 13.02.2020, in attesa di essere recepito mediante delibera di G.C., dal quale si evince lo schema definitivo della "Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia del contributo di sbarco, accoglienza e informazioni turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio";

Dato atto che dal verbale della Consulta dei Sindaci si evince inoltre che la percentuale spettante al Comune capofila viene determinata nel 2% pari ad un massimo di € 80.000,00;

Visto il vigente Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba che all'art. 6 recita quanto segue; *"I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di "ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell'accertamento e riscossione del contributo di sbarco", gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento"* e ritenuto di doverlo modificare come di seguito indicato: *"I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di "ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di turismo gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio", gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento"*;

Visto il vigente regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba che all'art. 7 recita quanto segue: *"...il Comune di Capoliveri tratterà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 50% fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) ..."* e ritenuto di doverlo modificare come di seguito indicato: *"... il Comune di Capoliveri tratterà annualmente sull'importo complessivo del gettito per spese di gestione l'importo di € 80.000,00 (ottantantamila/00) ..."*

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Esaurita la fase della discussione, il Sindaco mette a votazione l'argomento, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n.7, voti contrari: 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Ciumei Andrea e Lupi Francesco del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro"), espressi per alzata di mano essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato:

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della "*Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio*", composto da 19 (diciannove) articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il nuovo testo modificato del regolamento sul contributo di sbarco, composto da n. 13 (tredici) articoli, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni dell'Isola d'Elba;

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Ciumei Andrea e Lupi Francesco del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro"),

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 15,40.



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla Delibera C.C. n. 23 del 30.07.2020)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Servizi Affari Generali, al Cittadino alla Persona
Gabriella Allori

Marciana Marina 24/07/2020



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Servizi Economico-Finanziari
Nicole Aversa

Marciana Marina 24/07/2020



CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPrensORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO".

L'anno 2020 il giorno..... del mese di presso la sede del.....

PREMESSO CHE

La L.R.T. n° 24 del 18.05.2018 ha integrato il T.U. in materia di turismo, con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;

si rende necessario stipulare una convenzione, tra i 7 (sette) comuni elbani, che tenga conto della recente normativa regionale (Testo unico del sistema turistico regionale – L.R. 20.12.2016, n° 86);

i comuni elbani, con riferimento all'ambito territoriale Elba e Isole di Toscana, intendono gestire le funzioni in forma associata relative a

- Gestione del contributo di sbarco finalizzato ad interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, turismo, cultura;
- Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
- Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
- Programmazione di interventi comprensoriali finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura.

RICHIAMATI

l'art. 6 (Funzioni dei comuni) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86 con il quale sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

l'art. 7 (Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86: "l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:

- a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
- b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
- c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8".

l'art. 13 (Attività di promozione turistica) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86:

1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale;
2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016;
3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia regionale individuata nella normativa di riferimento (L.R. 22/2016);

l'art. 30 (convenzioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali";

la legge 28.12.2015, n° 221 - art. 33. Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti);

Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione;

TRA

- Il **Comune di Campo nell'Elba** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Capoliveri** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Marciana** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Marciana Marina** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Porto Azzurro** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Portoferraio** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Rio** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione.

Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio (costituenti l'ambito territoriale denominato "Elba e Isole di Toscana" come da Allegato A alla legge regionale 18 maggio 2018 n.24) convengono di esercitare in forma associata:

- Gestione del contributo di sbarco finalizzato ad interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, turismo, cultura;
- Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
- Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
- Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura; le opere individuate dovranno essere oggetto di reperimento di finanziamenti UE con specifiche risorse dedicate.

Art.2 – Tipologia di esercizio delle funzioni. Delega.

Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto n. 267, al Comune di Capoliveri (comune capofila), che accetta, delega per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1.

Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dal Comune capofila, presso il quale è costituito l'Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.

Art.3 – Finalità.

Scopo della presente convenzione è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i processi per:

a) la promozione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale dell'offerta turistica (declinata attraverso tutte le sue componenti (ambientali, storici, architettonici, culturali, enogastronomici, in forma coordinata, complementare e/o di supporto dell'attività regionale di cui ai commi c) ed e) del punto 2 art. 1 L.R. n 86/2016 del T.U. del turismo;

b) realizzare la progettazione di opere e servizi comprensoriali e con parallela ricerca di finanziamenti UE o/o di cofinanziamenti per la loro realizzazione;

c) espletare l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica nell'ambito territoriale "Elba e isole di Toscana in forma coordinata e a rete, individuando una grafica e un'immagine comune, in ogni singolo Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica, messo a disposizione dai singoli Comuni.

Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato.

Il Comune Capofila, quale Ente responsabile dell'esercizio associato, organizzerà un servizio per garantire l'operatività delle seguenti linee generali di attività:

1. azioni finalizzate alla promozione turistica del territorio e tese al superamento della stagionalità;
2. specifiche azioni finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle molteplici identità culturali, storiche e ambientali presenti nell'ambito
3. promozione dell'immagine del mare di Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Santuario Internazionale dei Cetacei, Riserva Mab Unesco Isole di Toscana, Isole dell'Arcipelago, Elba presso i mercati internazionali utilizzando e condividendo le strategie di Toscana Promozione ed individuando nuove strategie in sinergia con l'ente regionale
4. Definire strategie e linee guida sulla base delle indicazioni di riferimento da parte dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
5. Analisi dei prodotti turistici presenti e dell'offerta turistica complessiva al fine di individuare strategie per la realizzazione di adeguata offerta in linea con le esigenze del mercato e i nuovi modelli di destinazione
6. Analisi della programmazione degli eventi culturali e di interesse turistico con l'obiettivo di definire una piattaforma comune di attività e una loro gestione coordinata a livello comprensoriale
7. Programmazione piattaforma organica di progetti comprensoriali da inserire nelle misure di finanziamento dell'UE
8. Coordinamento dell'accoglienza turistica dell'intero ambito, come previsto dalla convenzione da sottoscrivere con Toscana Promozione, il cui schema forma parte integrante e sostanziale della presente con relativa costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della L.R. n 86/2016, per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività
9. Realizzazione di adeguata piattaforma on line (portale turistico territoriale ex APT) individuando lo stesso come portale unico di accesso all'informazioni e all'accoglienza dell'ambito e garantendo il collegamento con la piattaforma telematica regionale, gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b dell'art.7 della L.R. n .86/2016), attraverso la sottoscrizione di apposito accordo operativo; la gestione delle informazioni on line necessita di una adeguata progettazione con verifica dello stato attuale delle diverse tipologie di portali presenti e la indispensabile organizzazione logica delle informazioni e dell'accesso alle stesse.

La convenzione e gli accordi di cui al precedente punto 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero essere previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art.5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati.

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

1. approvare le convenzioni;
 2. formulare indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Annuale di Indirizzo delle Attività entro il 30 ottobre dell'anno precedente, tenendo presente le indicazioni dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
 3. Il Piano Annuale di Indirizzo delle Attività deve essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della Gestione di cui all'art. 12 ed approvato verificandone la conformità agli indirizzi dalla Conferenza dei Sindaci;
 4. Individuare le risorse destinate allo svolgimento delle attività su base triennale
 5. Monitorare l'attuazione del piano ed in genere l'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive;
 6. approvare la relazione annuale delle attività svolte;
- nonché ogni altro compito demandato dalla presente convenzione.

7. La conferenza dei Sindaci si riunisce in forma ordinaria ogni sei mesi e in forma straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta un singolo comune.

8. Il sindaco può delegare alla partecipazione l'assessore o consigliere competente.

9. All'interno dei singoli enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'ente delegato.

10. I referenti costituiranno la giunta operativa che all'interno del piano annuale approvato potrà dare indirizzi operativi.

11. Partecipa alle riunioni il responsabile della gestione di cui all'art. 12 ed in funzione di segretario il segretario del comune capofila o suo delegato.

12. Alla Conferenza dei Sindaci ordinaria partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione Toscana.

Art.6 – Riparto risorse finanziarie e contributo di sbarco.

1. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al regolare ed efficiente andamento della gestione associata.
2. Il trasferimento dovuto annualmente al Comune capofila, in qualità di Ente delegato, a *titolo di contributo gravante sulle amministrazioni comunali*, è fissato in € 80.000,00 (ottantamila/00) da ripartire tra gli enti sulla base del criterio di cui al successivo comma 7 o sulla base di diverse percentuali stabilite dalla Conferenza dei Sindaci. Il contributo potrà essere finanziato con i proventi del contributo di sbarco.
3. In caso di rinnovo della convenzione di cui al successivo art. 13 il progetto operativo e il piano economico-finanziario della gestione associata dovranno essere sottoposti all'esame della *Conferenza dei Sindaci* e da questa approvati ogni anno entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
4. Le risorse messe a disposizione dai Comuni, o da altri Soggetti pubblici o privati saranno iscritte nella parte entrata e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, del bilancio del Comune delegato e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune delegato.
5. Le risorse finanziarie della gestione associata, saranno introitate, prevalentemente, attraverso il gettito del **Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba (L. 28.12.2015, n° 221 - Art. 33. Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;** il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura,

polizia locale e mobilità nelle isole minori) *disciplinato da apposito regolamento che* forma parte integrante e sostanziale della presente.

6. Per le attività oggetto della presente convenzione viene riservata la parte rimanente dell'introito del contributo di sbarco, al netto di Euro 2.250.000 che vengono divisi tra i comuni come da punto 7.
7. Relativamente alla cifra di Euro 2.250.000 del contributo di sbarco da destinare ai singoli comuni, la suddivisione avviene tenendo conto una serie di elementi quali, la popolazione, i flussi di presenze in ogni comune ma anche altri fattori quali l'estensione territoriale e le infrastrutture quali porti o aeroporti necessarie a ricevere i flussi turistici.
Sulla base di ciò si conviene che per l'anno 2020 le quote spettanti ad ogni comune debbano essere definite come segue:
una base di Euro 50.000 uguale per tutti i comuni ed il restante diviso in quote uguali è così assegnato:

1	quota comune di Marciana
1	quota comune di Marciana Marina
1	quota comune di Portoazzurro
1,5	quote comune di Rio
1,5	quote comune di Capoliveri
1,5	quote comune di Campo nell'Elba
2	quote comune di Portoferraio

Il calcolo per la somma spettante ad ogni singolo comune è per il 2020 il seguente:

comune di Marciana	250.000
comune di Marciana Marina	250.000
comune di Portoazzurro	250.000
comune di Rio	350.000
comune di Capoliveri	350.000
comune di Campo nell'Elba	350.000
comune di Portoferraio	450.000

Resta fermo il fatto che il singolo comune dovrà impiegare la somma così risultante per gli scopi indicati dalla legge istitutiva del contributo di sbarco.

8. L'assegnazione delle risorse per le singole attività disciplinate dalla presente convenzione viene approvata dalla consulta dei sindaci a maggioranza.

Art.7 - Strutture e beni.

La sede amministrativa della Gestione Associata / Ufficio di Ambito è individuata presso il Comune Capofila.

E' onere del Comune Capofila dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività. Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi dell'art.6.

Art.8 - Proprietà dei beni.

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

Art.9 - Regolamento di organizzazione.

L'organizzazione Gestione Associata / Ufficio di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune Capofila.

Art.10 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni.

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati dal comune Capofila.

Art.11 – Personale.

Il Comune capofila provvede alle attività avvalendosi del personale proprio ed eventualmente del personale assegnato da altri comuni nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della L.R. n 86/2016. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio delle gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 12, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

Art.12 - Responsabile della gestione.

Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti con qualifica di dirigente/responsabile del servizio.

Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.

Il responsabile della gestione coordina la predisposizione del Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 13 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020.

Qualora entro il 31 luglio 2020 nessun comune faccia a seguito di atto di consiglio comunale richiesta di rescissione, la presente convenzione viene automaticamente rinnovata per anni 3.

In caso di scadenza confermata senza rinnovo la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.

Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

Art.14 - Modifica della convenzione.

La presente convenzione può essere modificata dai Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

Art.15 - Adesione di altri Comuni.

L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Art.16 – Pubblicità.

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art.17 - Controversie relative all'applicazione della convenzione.

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 18 - Disposizione di rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 19 - Esenzione da bollo. Registrazione.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (...).

Letto, approvato e sottoscritto

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA

TESTO ORIGINARIO

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell'accertamento e riscossione del contributo di sbarco”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

...omissis...

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

...omissis

MODIFICHE APPORTATE

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

...omissis...

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito per spese di gestione l'importo di € 80.000,00 (ottantamila/00).

...omissis

TESTO MODIFICATO

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

...omissis...

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito per spese di gestione l'importo di € 80.000,00 (ottantamila/00).

...omissis

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

Allegato alla delibera di C.C. n° del

Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba

Art.1 - Istituzione Contributo di sbarco.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come sostituito dall'art.33 della legge n.221 del 28 Dicembre 2015. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2 - Soggetti del contributo.

Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come sostituito dalla legge n. 221 del 28 Dicembre 2015. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando i Vettori Aeronavali.

Art.3 – Istituzione del contributo

Il contributo di sbarco deve essere istituito da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. Il contributo, in virtù di quanto previsto all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2016 la data della decorrenza dell'applicazione del Contributo di Sbarco sarà comunicata ai vettori aeronavali dal Comune di Capoliveri dopo l'approvazione da parte di tutti i comuni del Regolamento del Contributo. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del contributo mediante l'approvazione da parte dei comuni elbani della convenzione relativa alla gestione associata del turismo, provvede a gestire il contributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del contributo in oggetto.

Art.4 - Finalità del contributo.

Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Art.5 – Esenzioni.

Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti del loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie presso l'Ente Locale dove è ubicato l'immobile. Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti disabili i quali devono appartenere ad una delle categorie qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) sussistenza di condizioni di handicap grave, certificate dall'USL ai sensi della legge n.104 del 1992, art. 3, comma 3;
- 2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
- 3) essere non vedente o sordomuto oppure avere un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
- 4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.

Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

I Vettori Aeronavali riscuotono il contributo di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto e/o del titolo di viaggio comunque denominato, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il 30 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro l'ultimo giorno del mese successivo devono provvedere al versamento del gettito del contributo. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri, mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito per spese di gestione l'importo di € 80.000,00 (ottantantamila/00).

Il gettito derivante dal Contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri per le spese di gestione, sarà utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge ed espresse all'Art. 4 del presente Regolamento. La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell'Isola d'Elba, sarà decisa dalla Consulta dei Sindaci e se ne darà atto in apposito verbale redatto dal Segretario del Comune Capofila che sottoscritto dai Sindaci o loro delegati, costituisce atto avente valore giuridico.

Entro il 20 di Novembre il Comune di Capoliveri trasmetterà agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 30.09 e la stima del gettito previsto per il periodo dal 01.10 al 31.12. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo il Comune di Capoliveri provvederà a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l'importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra i sette comuni con i seguenti criteri:

- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche;
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31.12 dell'anno di riferimento, prevedendo in peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvederanno a regolare contabilmente il rapporto con l'ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento.

Ai fini dell'attività di accertamento relativa al contributo di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità ritenute più idonee dal Comune di Capoliveri.

Art.9 - Sanzioni.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del pagamento del contributo si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.. Per la mancata riscossione del contributo di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. .

Art. 10 - Riscossione coattiva.

Le somme accertate dal Comune di Capoliveri, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, saranno riscosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

Art. 11 - Conguaglio.

Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Vettori Aeronavali mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso sarà richiesto dai Vettori Aeronavali al Funzionario Responsabile del Contributo del Comune di Capoliveri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine i Vettori Aeronavali procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

Art.12 - Controversie.

Le controversie concernenti il contributo di sbarco saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Delibera N. 23 del 30/07/2020

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rossano Mancusi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria

Marciana Marina, 21/08/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Gabriella Allori

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 21/08/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 21/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Gabriella Allori



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Mancusi

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rossano Mancusi